

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 415 del 10 settembre 2018

Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017 - quarto provvedimento. Disposizioni concernenti la riapertura dei termini per la presentazione tardiva di domande finalizzate al riconoscimento dei danni e per la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, nonché per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività e per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che siano state oggetto di segnalazione nell'ambito del processo di ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 effettuato con l'avviso pubblico del 9 giugno 2017

Il Presidente della Regione Lombardia
in qualità di
Commissario delegato

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con Legge 4 dicembre 2017, n. 172, sino alla data del 31 dicembre 2020.

Ricordato in particolare l'art. 3, comma 1, paragrafo a), b), b-bis), f) del citato d.l. n. 74/2012, il quale prevede che il Commissario delegato possa riconoscere contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, per il ripristino di scorte e beni immobili e per produzioni DOP e IGP in relazione al danno effettivamente subito.

Preso atto del fatto che il succitato articolo 3 comma 1, paragrafo b), impedisce la concessione di contributi per il ripristino/riacquisto di scorte e di beni mobili in favore delle imprese casearie a far data dal 31 dicembre 2014.

Ricordato altresì che gli eventi sismici del maggio 2012 hanno prodotto ingenti danni al patrimonio edilizio ad uso produttivo insistente nel territorio dell'Oltrepò lombardo, area a forte presenza di attività d'impresa la cui ripresa assume particolare rilevanza anche per il contesto economico regionale e nazionale.

Vista la Decisione C(2012)9853 della Commissione Europea relativa all'Aiuto di Stato SA.35413 (2012/NN) per tutti i settori tranne quello agricolo e la sua successiva modifica C(2016)7085-final, Aiuto di Stato SA.46610 (2016/N), con la quale è stata estesa la durata del regime permettendo la concessione degli aiuti fino al termine del 30 giugno 2018.

Viste le Decisioni della Commissione Europea relative agli Aiuti di Stato per il settore agricolo: C(2012)9471 aiuto SA.35482 (2012/N), modificata ed integrata con le Decisioni C(2015)2891-final, Aiuto SA.39900 (2014/N) e C(2015)4068-final del 15 giugno 2015, nonché la Decisione C(2016)2870-final del 3 maggio 2016, relativa all'Aiuto di Stato SA.44034 (2016/N), con la quale è stato stabilito il termine ultimo per i pagamenti nei territori della Regione Emilia-Romagna e Lombardia al 31 dicembre 2018.

Richiamata la propria precedente Ordinanza 20 febbraio 2013, n. 13 recante «*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*» e le sue successive modifiche ed integrazioni, che qui si ritengono integralmente assunte.

Ricordato che la succitata Ordinanza n. 13 prevedeva, quale termine perentorio di scadenza per la presentazione delle istanze di contributo da parte degli aventi diritto, la data del 31 dicembre 2014 e che detto termine è ampiamente decorso.

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del d.l. n. 74/2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera 1), del d.l. n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato.

Visto altresì il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante «*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*» (nel seguito semplicemente d.lgs. n. 159/2011).

Ricordato che il Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto dei sindaci terremotati ha richiesto al Commissario delegato di effettuare una ricognizione dei bisogni residui legati alla ricostruzione delle civili abitazioni rese inagibili o danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che non avessero mai ricevuto ristoro dei danni subiti.

Dato atto del fatto che anche il Comitato di Indirizzo dei Sindaci dei Comuni terremotati, organo istituzionale di supporto alla attività di coordinamento e di gestione delle azioni necessarie alla ricostruzione nei territori colpiti dal sisma e poste in capo al Commissario, istituito con decreto del Commissario n. 5343 del 20 giugno 2013, ha espresso parere positivo all'effettuazione della suddetta ricognizione nella seduta del 19 maggio 2017.

Dato atto inoltre del fatto che la succitata richiesta - fra altre - ha trovato piena soddisfazione nella pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 26 giugno 2017, dell'Avviso Pubblico 9 giugno 2017 inerente la «*ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali non sia ancora stato richiesto un contributo pubblico finalizzato al loro ripristino*», in forza del quale sono state poi raccolte dagli interessati «*schede di segnalazione del danno*» per diverse tipologie di immobili e danni, ivi comprese quelle relative al sistema produttivo.

Vista l'Ordinanza Commissariale 7 giugno 2018, n. 391 «*Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017. Avviso inerente la ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali non sia ancora stato chiesto un contributo pubblico finalizzato al loro ripristino - Primo provvedimento*», con la quale è stata avviata l'attuazione del più volte citato Avviso Pubblico.

Ricordato che gli esiti della ricognizione sono stati illustrati e trasmessi ai Sindaci del Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto per le valutazioni di competenza circa i contenuti e l'entità delle segnalazioni pervenute.

Preso atto del verbale dell'incontro tenutosi a San Benedetto Po (MN) il 25 ottobre 2017 tra i Sindaci del cosiddetto «*cratere sismico*» e notificato alla Gestione Commissariale nella seduta del più volte citato Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto dei sindaci del 12 dicembre 2017, nel corso del quale sono state ratificate le proposte - unanimemente definite - per dare risposta alle esigenze segnalate dal territorio con la trasmissione delle citate «*schede di segnalazione del danno*» in esito al suddetto Avviso Pubblico.

Preso atto altresì del fatto che, fra le proposte avanzate dai Sindaci, c'è anche quella di intervenire in favore delle imprese danneggiate a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, nonché

Serie Ordinaria n. 37 - Giovedì 13 settembre 2018

il recupero degli immobili produttivi, a patto che gli stessi siano nuovamente destinati - una volta ripristinati - ad uso produttivo.

Valutato di dover assicurare equità e parità di trattamento ai soggetti danneggiati dal sisma, garantendo, alle imprese sinistrate in seguito agli eventi sismici del maggio 2012, la possibilità di poter accedere ai contributi previsti per la specifica tipologia di danno subito, così come meglio definito all'articolo 2 dell'Ordinanza Commissariale n.13 e sue s.m.i., nel rispetto delle specifiche prescrizioni di cui al d.l. n.74/2012, anche con particolare riferimento alle imprese casearie.

Preso atto della residua disponibilità finanziaria depositata nella Contabilità Speciale n.5713 di circa 80 milioni di euro ad oggi non ancora assegnati ad alcuna linea di finanziamento relativa alla ricostruzione.

Visto altresì il «Rapporto circa lo stato della ricostruzione al 2 maggio 2018» nel quale sulla base dei contributi concessi nell'ultimo anno si stima che la conclusione delle istruttorie ancora aperte potrebbe portare ad un ulteriore ed aggiuntiva disponibilità finanziaria di ulteriori 40 milioni di euro.

Preso atto dell'esito negativo dell'ulteriore tentativo agito con il Governo Italiano e con la Commissione Europea finalizzato all'ottenimento di ulteriori proroghe dei termini fissati in materia di Aiuti di Stato, sia per quanto riguarda le attività «non agricole», che per le attività «agricole».

Vista la propria precedente Ordinanza 1° agosto 2018, n.411 «Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017, recante: «Avviso inerente la ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali non sia ancora stato chiesto un contributo pubblico finalizzato al loro ripristino» - terzo provvedimento - disposizioni in ordine alle schede danno D ed E presentate ed altri provvedimenti», mediante la quale - fra l'altro - è stato disposto:

- di prendere atto delle proposte attuative del Soggetto Attuatore circa le attività di sistematizzazione dei dati delle schede danno di tipologia D e tipologia E pervenute in seguito all'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017, nonché di procedere ad una armonizzazione e razionalizzazione degli interventi con queste presentati, riconducendoli alle linee di contribuzione per la ricostruzione post-sisma attive ai sensi del d.l. n.74/2012 e s.m.i.;
- di agire, per dare ristoro alle imprese danneggiate dal sisma, attraverso lo strumento degli Aiuti di Piccola Entità, cosiddetto «De Minimis», che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza e senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni di cui ai Regolamenti UE della Commissione n.1407/2013 e n.1408/2013.

Dato atto in particolare del fatto che, con detta Ordinanza n.411, sono stati individuati gli interventi potenzialmente riconducibili ai contributi per la ricostruzione privata di cui alla Ordinanza Commissariale n.13 e sue s.m.i. (Allegato A), consentendo in questo modo l'individuazione dell'esatta consistenza numerica delle Schede Danno riferibili ad interventi da effettuarsi in favore delle imprese, nonché quelli da realizzarsi in edifici ad uso misto, contenenti cioè nella medesima unità strutturale (edificio) sia unità ad uso abitativo, che unità ad uso produttivo in esercizio al momento del sisma, così come meglio definite rispettivamente all'art.2, comma 6, dell'Ordinanza n.15 e s.m.i. ovvero all'art.2, comma 10, dell'Ordinanza n.16 e s.m.i..

Ritenuto, anche in forza delle verifiche speditive effettuate dai Comuni maggiormente colpiti dal sisma, i quali hanno esaminato, prendendo a riferimento i parametri di cui alle ordinanze 13, 15 e 16 e s.m.i., le diverse Schede Danno presentate, che, con i Fondi residui oggi presenti nella Contabilità Speciale n.5713, sussista ragionevolmente una copertura finanziaria sufficiente a garantire la concessione di contributi per le possibili istanze tardive che saranno presentate ai sensi del presente atto.

Ritenuto conseguentemente di poter consentire una riapertura dei termini di presentazione delle istanze di contributo volte al riconoscimento dei danni ed alla concessione di contributi per interventi di riparazione, ripristino, ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione d'impresa, che siano stati oggetto di segnalazione nell'ambito del processo di ricognizione del fabbisogno residuo effettuato con l'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017.

Comunicata l'intenzione di emettere il presente provvedimento al Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 30 maggio 2018.

Acquisito il parere favorevole del Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto dei sindaci nella seduta del 22 giugno 2018.

Acquisito altresì il parere favorevole del Comitato di Indirizzo dei Sindaci dei Comuni terremotati, organo istituzionale di supporto alla attività di coordinamento e di gestione delle azioni necessarie alla ricostruzione nei territori colpiti dal sisma e poste in capo al Commissario, istituito con decreto del Commissario n.5343 del 20 giugno 2013, nella seduta del 29 giugno 2018.

Ritenuto di dover rinviare ad eventuali successivi provvedimenti ogni decisione circa le iniziative da intraprendere per altre tipologie di immobili per i quali siano state trasmesse «schede di segnalazione del danno» in esito al suddetto Avviso Pubblico.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs 14 marzo 2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

Articolo 1

Ambito di Applicazione

1. Le previsioni di cui alla presente ordinanza si applicano esclusivamente ai «Soggetti Richiedenti», come meglio identificati all'articolo 1 dell'Ordinanza Commissariale n.13 e sue successive modifiche ed integrazioni, che si trovino nelle seguenti tre specifiche condizioni:

- abbiano partecipato alla «ricognizione del fabbisogno residuo» effettuata con Avviso Pubblico del Commissario delegato del 9 giugno 2017 ed abbiano presentato, entro i termini prescritti, la prevista «scheda di segnalazione del danno», esclusivamente di tipologie:
 - **B «Edificio composto da un'unica unità immobiliare a destinazione produttiva»;**
 - **C «Edificio composto da più di un'unità immobiliare»**, esclusivamente PER QUEGLI EDIFICI in cui tutte le unità, alla data del sisma, fossero adibite ad uso produttivo;
 - **E «Altre tipologie di Edificio e di Danni»**, esclusivamente se la relativa scheda è stata ricondotta alla linea di contribuzione per la ricostruzione post-sisma inerente gli edifici produttivi, così come meglio indicato nell'allegato A all'Ordinanza Commissariale 1° agosto 2018, n.411 «Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017, recante: «Avviso inerente la ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali non sia ancora stato chiesto un contributo pubblico finalizzato al loro ripristino» - Terzo provvedimento - Disposizioni in ordine alle schede danno D ed E presentate ed altri provvedimenti».

- intendano presentare istanza tardiva per le tipologie di contributi previste all'articolo 2, comma 2, dell'Ordinanza Commissariale n.13 e s.m.i., in favore di imprese danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
- rispettino pienamente tutti i criteri e le prescrizioni fissati dall'Ordinanza Commissariale n.13 e s.m.i. e dal d.l. n.74/2012.

2. Le previsioni di cui alla presente ordinanza, nel rispetto di quanto espressamente stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.l. n.74/2012, non possono essere applicate agli interventi di ripristino di scorte e di beni mobili strumentali eventualmente presentate da imprese casearie.

Articolo 2

Limiti di contribuzione

1. Per le istanze tardive che saranno presentate in forza della presente Ordinanza, ai sensi dei Punti 1 e 2 del dispositivo dell'Ordinanza Commissariale 1° agosto 2018, n.411 ed in deroga a quanto espressamente previsto dall'articolo 13 dell'Ordinanza Commissariale n.13 e s.m.i., una volta determinata la spesa ammissibile con i rispettivi criteri fissati, il contributo massimo concedibile al soggetto beneficiario richiedente sarà calcolato attraverso lo strumento del «De Minimis», di cui al Regolamento UE della Commissione n.1407/2013 e del Regolamento UE della Commissione n.1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato TFUE agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

2. Ai sensi di detti Regolamenti UE saranno pertanto riconoscibili ai singoli potenziali beneficiari (*impresa unica di qualsiasi dimensione*) aiuti fino ad importo totale massimo, nell'arco di tre anni, di **200.000,00** euro, ridotti a:

- **100.000,00** euro nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;
- **30.000,00** euro nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- **15.000,00** euro nel settore agricolo (Regolamento (UE) n.1408/2013).

Articolo 3

Modalità e Termini di Presentazione delle Istanze Tardive

1. I «Soggetti Richiedenti», come meglio identificati all'articolo 1 dell'Ordinanza Commissariale n.13 e sue s.m.i., che rientrano nell'ambito di applicazione e si trovino nelle altre condizioni prescrittive previste al precedente articolo 1, possono presentare un'istanza tardiva per l'eventuale assegnazione dei contributi previsti all'articolo 2, comma 2, dell'Ordinanza Commissariale n.13 e s.m.i..

2. Possono altresì presentare istanza tardiva, con le medesime modalità, i «Soggetti Richiedenti», come meglio identificati all'articolo 1 dell'Ordinanza Commissariale n.13 e sue s.m.i., che si siano trovati dopo il sisma nell'ambito di applicazione e nelle altre condizioni prescrittive previste al precedente articolo 1 e che abbiano già proceduto – a proprie spese – all'esecuzione di interventi previsti all'articolo 2, comma 2, dell'Ordinanza Commissariale n.13 e s.m.i., con criteri e modalità compatibili con quelli prescritti nella medesima Ordinanza n.13 e s.m.i., e siano nelle condizioni di dimostrare per tabulas e compiutamente detta corretta esecuzione. In tal caso l'istanza sarà presentata per la richiesta di un eventuale contributo «a rimborso» e dovranno essere stati rispettati tutti i vincoli e le prescrizioni di cui all'Ordinanza n.13 e s.m.i..

3. I «Soggetti Richiedenti», che intendano presentare un'istanza ai sensi della presente Ordinanza, **entro il termine perentorio del 31 dicembre 2018**, dovranno:

- confermare formalmente la volontà di eseguire l'intervento prospettato;
- presentare una perizia giurata redatta, ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 11 dell'Ordinanza n.13 e s.m.i., da un professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi. In particolare tale perizia – oltre a quanto già espressamente previsto dal predetto art.11 – dovrà dimostrare in modo esauriente il nesso di causalità diretto tra il danno subito/accertato e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, l'effettivo utilizzo dell'immobile d'impresa al momento del sisma, nonché l'utilizzo d'impresa previsto una volta terminato l'intervento previsto.
- predisporre uno studio di fattibilità dell'intervento e quantificare il costo dello stesso.

4. La «volontà di eseguire l'intervento» di cui al precedente comma dovrà essere manifestata mediante invio dell'allegato modulo, parte integrante e sostanziale del presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria, da inviarsi esclusivamente tramite posta elettronica certificata alla casella:

sismamn@pec.regione.lombardia.it.

5. Le «schede di segnalazione del danno», regolarmente presentate ai sensi dell'Avviso Pubblico del Commissario delegato del 9 giugno 2017, appartenenti alla tipologia B ovvero ad essa ricondotte come meglio indicato nell'allegato A all'Ordinanza Commissariale n.411, che non dovessero trovare conferma ai sensi del precedente comma 3° entro il termine ivi prescritto, decadranno automaticamente alla data del 1° gennaio 2019 e saranno archiviate d'ufficio come non procedibili, senza obbligo di notifica al soggetto presentatore dell'avvenuta decadenza.

6. Le «schede di segnalazione del danno», che saranno state confermate nei modi ed entro il termine perentorio di cui al precedente comma 3°, dovranno essere convertite in «istanze tardive», corredate di tutto quanto prescritto dall'Ordinanza Commissariale n.13 e s.m.i., **entro e non oltre martedì 30 aprile 2019**, secondo le specifiche modalità che saranno impartite dalla Gestione Commissariale entro il 31 gennaio 2019; contestualmente saranno indicati gli interventi ammessi alla fase di presentazione dell'istanza tardiva di contributo successiva.

7. I «moduli di conferma della volontà ad eseguire l'intervento» privi dei requisiti indicati, dei dati minimi richiesti, dei necessari allegati ovvero contenenti allegati illeggibili, incompleti, non presenti (fogli bianchi) o non conformi non saranno presi in con-

siderazione e saranno archiviati d'ufficio dalla *Struttura Commissariale* ai sensi dell'art.2 della legge n. 241/1990 e s.m.i..

8. I Sindaci e la *Struttura Commissariale* provvedono ad un'ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici.

Articolo 4

Non applicabilità di criteri

1. Ai fini dell'attuazione della presente Ordinanza e per le sole finalità fissate nella stessa, sono temporaneamente inapplicabili i termini di presentazione delle domande fissati all'articolo 10, comma 1°, dell'Ordinanza Commissariale n.13 e sue s.m.i..

Articolo 5

Pubblicazione e Diffusione

1. Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

_____ . _____

FAC-SIMILE da redigere su carta intestata dell'impresa

Struttura Commissariale per la Ricostruzione

post-emergenza sismica maggio 2012
c/o Regione Lombardia – UTR V al Padana
Corso Vittorio Emanuele, 57
46100 MANTOVA MN
p.e.c. sismamn@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: **Attuazione dell'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017 – Avviso inerente la ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali non sia ancora stato richiesto un contributo pubblico finalizzato al loro ripristino – Conferma della volontà ad eseguire l'intervento.**

La/Il sottoscritta/o _____
nata/o a _____, Prov. (_____)
in data _____, codice fiscale _____,
residente in comune di _____, Prov. (_____)
via/piazza _____ n. _____
Telefono _____ Fax _____ e-mail _____
Posta Elettronica Certificata (PEC) _____
in qualità di proprietario/comproprietario/titolare/legale rappresentante di (ragione sociale e Partita IVA/CF) _____

D I C H I A R A

- di aver subito un danno dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, in relazione all'edificio di seguito descritto e di non aver ricevuto, per esso, alcun contributo pubblico.
- di aver regolarmente prodotto al Commissario la Scheda Danno di Tipologia, in data / /..... , per l'immobile sotto indicato:

DATI IDENTIFICATIVI EDIFICIO DANNEGGIATO

comune di: _____ cap _____
via/piazza _____ n. _____

ESTREMI CATASTALI:

sezione _____ foglio _____ mappale _____ subalterno _____

STATO DELL'EDIFICIO:

L'unità immobiliare attualmente è:

AGIBILE PARZIALMENTE INAGIBILE TOTALMENTE INAGIBILE

Eventuale Ordinanza Sindacale di inagibilità n. _____ del _____;

- di **confermare la propria volontà ad eseguire l'intervento proposto con la suindicata Scheda Danno e di impegnarsi conseguentemente alla presentazione di un'istanza tardiva di richiesta di contributi** ai sensi delle Ordinanze Commissariali n.13 e sue s.m.i. e n.415.

A Tal Fine
CONSEGNA
in allegato alla presente

- la perizia giurata redatta, ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 11 dell'Ordinanza n.13 e s.m.i., da un professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi, attestante, in modo esauriente, in particolare ed oltre a quanto già espressamente previsto dal predetto art.11, il nesso di causalità diretto tra il danno subito/accertato e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, l'effettivo utilizzo dell'immobile d'impresa al momento del sisma, nonché l'utilizzo d'impresa previsto una volta terminato l'intervento previsto.
- lo studio di fattibilità dell'intervento con la quantificazione del costo previsto.

Allega alla presente una copia leggibile del proprio documento di identità.

Data _____

In Fede
(firma leggibile)
